



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

# DETERMINA DEL DIRIGENTE

DIREZIONE AVVOCATURA

Data 10 SET. 2018

Atten° 2000

Oggetto: abbandono del giudizio avanti al Tribunale di Milano n. 74501/2015 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 30489/15, promosso da ENI S.P.A.

## Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .

L'importo della spesa di € \_\_\_\_\_ è imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente Vittoria,

NON IMPlica SPESA

10 SET. 2018

Il Dirigente

*F.to Dott. Basile*

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Propone l'adozione della seguente determina di cui attesta la regolarità del procedimento svolto.*

Premesso che:

con ricorso per decreto ingiuntivo n. 30489/15, promosso da ENI S.P.A. innanzi al Tribunale di Milano, prot. gen. n. 36058 dell'11 novembre 2015, provvisoriamente esecutivo fino all'importo di €. 1.982.849,20, è stato ingiunto al Comune di Vittoria di pagare alla parte ricorrente, per somministrazione di energia elettrica di cui al ricorso, *"la somma di €. 4.847.135,09, di cui euro 1.982.849,20 immediatamente e la somma residua entro quaranta giorni dalla notifica del decreto; gli interessi, sul solo capitale, come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €. 8.000,00 per compensi, in €. 870,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.c. ed oltre alle successive occorrendo"*;

Che con deliberazione della Giunta comunale, n. 554 del 9 dicembre 2015 il Comune di Vittoria, ha conferito incarico all'Avv. Angela Bruno dell'Avvocatura civica, congiuntamente all'avv. Giuseppe Tamburello, del foro di Catania, di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso il predetto d.i.;

Che nelle more del giudizio di opposizione e a seguito delle difese delle parti, il 14/02/2018, è stato sottoscritto dalle parti (per il Comune di Vittoria dal Dirigente servizi tecnici, giusta delibera di G.M. n. 87 del 08/02/2018) e dai rispettivi procuratori un accordo transattivo che, tra le altre cose, ha previsto il pagamento a saldo stralcio della somma di € 2.100.000,00, a fronte dell'ingiunzione per € 4.834.135,09, in ventiquattro rate mensili a partire dal febbraio 2018 e senza interessi e/o ulteriori oneri, con l'intesa di far rinviare il giudizio pendente e farlo cancellare dal ruolo al momento della totale estinzione;

Che all'udienza del 18/04/2018 il Giudice del Tribunale di Milano, nonostante la richiesta congiunta delle parti avanzata in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto, non ha concesso rinvio, precisando che avrebbe deciso sulle richieste istruttorie, che sono state formulate soltanto dal Comune e in particolare, è stato chiesto:

1) che venisse ordinato a controparte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire documentazione da cui risultino i dati reali, e non soltanto stimati, dei consumi elettrici di tutti i contatori intestati al Comune; 2) consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della regolarità e della correttezza delle fatture emesse da ENI e poste a fondamento del d.i.;

Che alla luce del diniego del Giudice e dell'opportunità di ottenere un rinvio, per non alterare i fatti di causa e nel rispetto delle pattuizioni di cui alla transazione, non vi è stato altro mezzo se non quello di non comparire formalmente in udienza;

CATANIA  
CANTIERA

Che la causa è stata rinviata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 13 settembre 2018, ore 9,15;

Che alla suddetta prossima udienza la mancata comparizione comporterebbe la cancellazione dal ruolo della causa di opposizione al d.i., intentata dal Comune, con conseguente definitività del decreto stesso;

Che in ogni caso resterebbe opponibile l'accordo transattivo raggiunto e sottoscritto dalle parti;

Che in tal senso l'avvocato dell'Eni, all'uopo compulsato, ha comunicato la disponibilità di ENI s.p.a. di rinunciare formalmente anticipatamente al decreto ingiuntivo opposto, senza attendere il pagamento dell'ultima rata prevista nell'accordo transattivo;

Che, effettivamente, con dichiarazione del 5/09/2018 il legale rappresentante di "Eni Luce e Gas S.p.A." - società cessionaria del ramo di azienda di Eni S.p.A., per le medesime motivazioni sopra spiegate e al fine di consentire la chiusura anticipata del giudizio, ha rinunciato al d.i. n. 30489/15 in discorso, dando mandato al proprio difensore di abbandonare il giudizio;

Che la suddetta rinuncia, in aggiunta all'accordo transattivo, consente al Comune di difendersi adeguatamente nel caso in cui controparte, contravvenendo all'accordo raggiunto, dovesse intentare eventuali azioni esecutive avvalendosi del suddetto titolo;

Visto il foglio, prot. n. 4720/Avv. del 10 settembre 2018, con il quale l'avv. Salvatore Giardina, dell'Avvocatura comunale, suggerisce l'abbandono della causa all'udienza del 13 settembre p.v.;

PROPONE

per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono egualmente trascritti:

1) Rinunciare al giudizio e di autorizzare gli Avvocati Angela Bruno, dell'Avvocatura civica e Giuseppe Tamburello, del Foro di Catania - procuratori del Comune di Vittoria nel giudizio avanti al Tribunale di Milano n. 74501/2015 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 30489/15, promosso da ENI S.P.A. - ad abbandonare la causa facendola cancellare dal ruolo, per mancata comparizione alla prossima udienza del 13/09/2018.

2) Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

Il Responsabile di P.O.  
dott.ssa Vigna Mandarà

#### IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Visto l'OREL in vigore che stabilisce che il dirigente è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del responsabile del procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto.

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere del citato OREL viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti i vigenti statuto comunale e Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: "abbandono del giudizio avanti al Tribunale di Milano n. 74501/2015 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 30489/15, promosso da ENI S.P.A."

Vittoria, 10 settembre 2018



IL DIRIGENTE

F. avv. Angela Bruno

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio

dal **11 SET. 2018** al **25 SET. 2018**  
registrata al n. \_\_\_\_\_ Reg.pubblicazioni

Vittoria li \_\_\_\_\_

Il Messo

Si dispone la pubblicazione  
Vittoria li  
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n. \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della l.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal **11 SET. 2018** al **11 SET. 2018** registrata al n. \_\_\_\_\_  
Reg.pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE